

Avv. prof. Damiano Florenzano
Avv. Sandro Manica
Avv. Michele Kumar
Via Santa Caterina n. 60/C - Arco (TN)
Tel. 0464 714716
Fax 0464 714713

ILL.MO TRIBUNALE DI ROVERETO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

dei sig.ri **Orietta Amadori**, residente alla Via Santa Lucia, 36, Ledro, Fraz. Bezzecca, (C.F.MDRRTT44R56I310H), **Elisa Cis**, residente alla via Giacomo Cis 63, in Ledro, Fraz. Bezzecca, (C.F. CSILSE82A63H612C), **Piero Cis**, residente alla Via Giacomo Cis 63, in Ledro, Fraz. Bezzecca, (C.F. CSIPRI44H01A839Q), **Alessandro Di Gioia**, residente alla via Giacomo Cis, 63, in Ledro, Fraz. Bezzecca, (C.F. DGILSN80H03I849H), **Gabriella Oradini**, residente alla Via Santo Stefano, 2, in Ledro, Fraz. Bezzecca (C.F. RDNGRL59C56A839Q), **Pia Oradini**, residente alla Via Giacomo Cis, 63, in Ledro, Fraz. Bezzecca (C.F. RDNPIA51H43A839U), **Annelise Pregl**, residente alla Via Santa Lucia 36, in Ledro Fraz. Bezzecca (C.F. PRGNLS76L70H612D), **Guido Pregl**, residente alla Via Santa Lucia, 36, in Ledro, Fraz. Bezzecca (C.F. PRGGDU50M20A839P), **Francesco Rigobello**, residente alla Via Santo Stefano, 2, in Ledro, Fraz. Bezzecca, (C.F. RGBFNC61H22I401U), **Lorenzo Leoni**, residente alla Via Chynava, 8, in Ledro, Fraz. Bezzecca (C.F. LNELNZ57D04B006F), in proprio, in qualità di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ledro, Frazione di Bezzecca, nonché in qualità di firmatari della richiesta di indizione del referendum propositivo frazionale di Bezzecca avente ad oggetto n. 3 quesiti referendari, depositata presso il Comune di Ledro del 18 ottobre 2017, prot. n. 13804 (**doc. n. 1**), e di componenti il relativo “*Comitato promotore del referendum propositivo frazionale di Bezzecca (ai sensi degli artt. 8 e ss. dello Statuto comunale)*”, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Damiano Florenzano (C.F. FLRDMN61C14A271F), Sandro Manica (C.F. MNCSDR72P30F132N) e

Michele Kumar (C.F. KMRMHL78A19A372Z), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele Kumar, in Arco (TN), alla Via Santa Caterina n. 60/C, giusta procura speciale in calce al presente atto; ai sensi di legge, gli scriventi difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di legge al seguente numero di fax: 0461/266147, ovvero al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: *sandro.manica@pectrentoavvocati.it*

contro

- il **Comune di Ledro** (C.F. e P.IVA: 02147150227), in persona del Sindaco *pro tempore*;
- il **Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie del Comune di Ledro**, in persona del Presidente *pro tempore*, nominato con deliberazione del Consiglio comunale di Ledro 30 giugno 2015, n. 43 (**doc. n. 2**).

FATTO

1. Gli odierni ricorrenti - tutti cittadini residenti ed iscritti nelle Liste elettorali del Comune di Ledro, Frazione di Bezzecca - hanno recentemente posto in essere plurime iniziative, dirette a salvaguardare ed a valorizzazione il pregiato contesto ambientale della zona di S. Lucia, loc. Dalena, fraz. Bezzecca del predetto Comune di Ledro.
2. Va tenuto presente che detta zona, altresì denominata "Piana di Santa Lucia", è costituita da un'ampia area prativa, di rilevante pregio naturalistico e ambientale, e caratterizzata dalla presenza di un biotopo (**doc. n. 3**).

Inoltre, essa riveste un importantissimo significato storico, in quanto fu teatro della famosa battaglia garibaldina di Bezzecca del 1866 (**doc. n. 4**).

Nella medesima località, sorge altresì, ai margini dei prati, la Chiesa di Santa Lucia in Pratis, risalente al XIV secolo - la più antica dell'intera Valle di Ledro - nonché

il Parco pubblico attrezzato, con apposita zona di ristoro - dedicato al missionario Don Renzo Cassoni - particolarmente frequentato, nella bella stagione, da famiglie con bambini, e dai turisti (**doc. n. 3**).

Va da sé che la zona in parola ha sempre costituito, e costituisce, motivo di vanto e di orgoglio per la Collettività locale, sia per le indubbie valenze paesaggistiche e naturalistiche, sia per il valore storico della Chiesetta e commemorativo della battaglia garibaldina – circostanze, queste, che finiscono anche per assolvere un rilevante ruolo di attrazione turistica per l'intera Valle.

Non a caso, proprio al fine di salvaguardare il pregiato contesto storico e paesaggistico-ambientale, le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Ledro hanno introdotto misure di tutela, prescrivendo, in particolare, limitazioni per l'insediamento, *in loco*, di impianti destinati ad attività zootecniche – i quali, come è noto, comportano un rilevante impatto, in termini di odori, smaltimento di liquami e deiezioni prodotte dagli animali, nonché di traffico veicolare per il rifornimento di foraggio e la circolazione dei prodotti. In particolare, per scongiurare detti effetti, il vigente P.R.G. ha stabilito che **“le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno 200 m dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche”** – e, nel caso, dalla zona destinata a “verde pubblico” di cui al parco attrezzato in località Santa Lucia (cfr. l'art. 37, comma 4, lett. a.1, N.T.A. – **doc. n. 5**).

3. Sennonché, di recente è emerso che, incredibilmente, la pregiata area in esame sarebbe stata oggetto di iniziative di privati, interessati, tra l'altro, a realizzare impattanti strutture, proprio destinate ad attività zootecniche (stalla di ovocaprini), finanche in deroga alle

prescrizioni del PRG.

A fronte di ciò, ed anche al fine di scongiurare ipotetiche e velleitarie proposte, gli odierni ricorrenti hanno avviato alcune iniziative, al fine di consentire alla cittadinanza di esprimersi democraticamente in ordine alla conservazione del prezioso patrimonio paesaggistico e storico di cui la Collettività ledrense ha sempre fruito.

In un primo tempo, i ricorrenti hanno presentato, al Comune di Ledro, una petizione popolare *ex art. 5, comma 2, lett. b)* dello Statuto comunale, **corredata da ben 446 sottoscrizioni.**

In seguito, a fronte del silenzio e dell'inerzia dell'Amministrazione comunale - che non ha mai riscontrato detta petizione - i ricorrenti hanno presentato, in data 18 ottobre 2017, a mezzo del proprio referente sig. Lorenzo Leoni - in qualità di cittadini iscritti nelle relative liste elettorali e di componenti, unitamente agli altri firmatari, del "*Comitato promotore del referendum propositivo frazionale di Bezzecca (ai sensi degli artt. 8 e ss. dello Statuto comunale)*" - **una richiesta di indizione del "referendum propositivo frazionale di Bezzecca"**, formulando, all'uopo, tre quesiti referendari (**doc. n. 1**).

Per l'esattezza, la richiesta è stata sottoscritta non solo dagli odierni ricorrenti, ma anche da altri cittadini residenti, e quindi in totale, da ben 44 firmatari; ossia, un numero di sottoscrizioni superiore all'8% degli elettori residenti nelle Frazione di Bezzecca, **e pertanto sufficiente addirittura per l'indizione della consultazione referendaria** *ex art. 8, comma 2, dello Statuto comunale (cfr. doc. n. 6)*.

Come detto, i quesiti proposti sono stati diretti a preservare e valorizzare - anche sotto il profilo culturale e storico, come del resto auspicato dalla Fondazione Giuseppe Garibaldi Onlus e finanche dalla pronipote di Giuseppe Garibaldi, Signora Anita Garibaldi (**doc. n. 6bis**) - la pregiata zona in esame, nonché ad assicurare il rigoroso rispetto delle misure di

tutela, già oggi prescritte dal P.R.G., e risultano così formulati:

- 1) **Vuole Lei che il Comune di Ledro promuova iniziative storico-culturali-commemorative per preservare e valorizzare l'attuale contesto ambientale dei prati della località Dalena-Santa Lucia, in Bezzecca, che furono teatro della storica Battaglia del 1866 con protagonista Giuseppe Garibaldi? SI NO**
- 2) **Vuole Lei che sui prati della località Dalena-Santa Lucia, in Bezzecca, che furono teatro della storica Battaglia del 1866 con protagonista Giuseppe Garibaldi, il Comune di Ledro collochi un cippo o altro manufatto commemorativo? SI NO**
- 3) **Lei è d'accordo che vengano realizzati impianti per attività zootecniche sui prati in località Dalena-Santa Lucia, pp.ff. 798/1/2 e 797 in C.C. Bezzecca, che furono teatro della storica Battaglia del 1866 con protagonista Giuseppe Garibaldi? SI NO.**

Nel contempo, con nota di pari data, a firma anche di legale, i ricorrenti hanno chiesto all'Amministrazione comunale **“di convocare senza indugio il Comitato dei Garanti nominato con deliberazione C.C. 30 giugno 2015, n. 43, affinché quest'ultimo proceda a valutare l'ammissibilità dei quesiti referendari presentati, ed assuma “tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare”, così come prescritto dall'art. 10, comma 2 dello Statuto”** (doc. n. 7).

Con la medesima nota, i ricorrenti - che avevano dovuto constatare che il Comune di Ledro, del tutto illegittimamente, non aveva, e non ha, ancora approvato la *“disciplina sulle modalità del procedimento referendario”*, in palese violazione degli artt. 50, legge reg. n. 1/93 e ss.mm, e 77, D.P.Reg. n. 3/L del 2005, né il Regolamento di cui all'art. 4 dello Statuto comunale, diretto a disciplinare *“gli ulteriori aspetti...del referendum”* - hanno rappresentato che alle attività di competenza del Comitato dei Garanti - **il quale, come detto, era già stato nominato dal Comune di Ledro** - *“non osta la mancata*

adozione, da parte del Comune di Ledro, del Regolamento di cui all'art. 4 dello Statuto - d'altra parte, limitato alla sola disciplina "degli... ulteriori aspetti del referendum".

In ogni caso, i medesimi hanno comunque chiesto, nel contempo, che **"Codesta Spett.le Amministrazione proceda ad approvare il predetto Regolamento, stante il grave ed illegittimo inadempimento, integrato dall'inerzia, sinora serbata"**.

In fine, con la medesima nota è stato, altresì, rilevato che "tenuto conto che si è venuto a conoscenza dell'iniziativa avanzata da un privato, e diretta alla realizzazione, nelle vicinanze del parco "Don Renzo", in località Dalena-Santa Lucia, in Bezzecca, oggetto del quesito referendario in esame, di una stalla per l'esercizio dell'allevamento zootecnico di ovocapri, **anche mediante la richiesta di provvedimenti in deroga allo strumento urbanistico vigente**, si diffidano le SS.VV. ad astenersi dall'adozione di qualsivoglia provvedimento, in attesa delle determinazioni del Comitato dei Garanti" (doc. n. 7).

6. Del tutto doverosamente, in data 18 ottobre 2017, "il segretario comunale ha trasmesso la richiesta di referendum al Comitato dei Garanti, **chiedendo di valutare l'ammissibilità dei suddetti quesiti referendari**" (cfr. doc. n. 8).

Con ciò confermando inequivocabilmente: **a)** che il Comitato dei Garanti risultava regolarmente eletto e costituito; **b)** che il medesimo **avrebbe potuto, e dovuto**, procedere alle valutazioni di propria, esclusiva competenza, e, in particolare, alla valutazione circa la ammissibilità dei quesiti formulati.

7. Investito dell'incarico, il Comitato dei Garanti, con nota prot. n. 1434 del 24 ottobre 2014 (doc. n. 9), pervenuta in Comune in data 25 ottobre 2017, ha dato atto di quanto segue.

Dalla nota, innanzitutto, risulta che in data 23 ottobre 2017 si sono riuniti, "per ottemperare a quanto comunicato" dal Segretario comunale, i sig.ri Martino Filippi,

Angelo Gidiuli e Anna Gnuffi, “*in qualità di componenti del Comitato dei Garanti del Comune di Ledro, giusta deliberazione n. 43 del Consiglio comunale d.d. 30 giugno 2015*”.

Ad inizio seduta, i predetti componenti hanno constatato “*la mancata trasmissione del Regolamento previsto ex art. 4 dello Statuto del Comune di Ledro*”.

Dopodiché, la Presidente del Collegio, sig.ra Anna Gnuffi, ha dichiarato “*la propria incompatibilità a partecipare al dibattito, stante la sua sottoscrizione ad una petizione presentata sul medesimo argomento*”, ed ha abbandonato la seduta.

A questo punto, gli altri due componenti, **precisando di essere “autorizzati a proseguire nella disamina della documentazione raccolta, al fine di poter raggiungere un risultato valido per quanto in oggetto specificato”**, hanno rilevato che “*la necessità del regolamento è palese*”, sollevando alcune perplessità di ordine procedurale, e richiamando alcune pronunzie del G.A. sul punto.

Dopodiché, il verbale del Comitato si è concluso nei seguenti termini: “*esaminando lo Statuto del Comune di Ledro, il Comitato dei Garanti sottolinea ulteriormente l'importanza del Regolamento in questione, senza il quale la manifestazione della volontà popolare, riconosciuta DE IURE, viene di fatto impedita, pur nella eventualità di una esclusione, se il referendum ricade nel combinato disposto ex art. 9, comma 3, riferimenti “f” e “g”. Si richiama anche il comma 3, ex art. 61: “Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle Leggi del Codice Civile” (doc. n. 9).*

Null'altro.

Sicché, nella sostanza, il Comitato dei Garanti ha omesso in toto di valutare l'ammissibilità degli specifici quesiti proposti, ritenendo che detta attività, di esclusiva competenza del medesimo Comitato, sarebbe risultata preclusa dalla mancanza della

disciplina regolamentare.

8. Orbene, a fronte dei contenuti di detta nota, il Consiglio comunale del Comune di Ledro ha ritenuto di adottare le seguenti, in vero incredibili, determinazioni

Innanzitutto, è stata convocata, in tutta fretta – come se l’iniziativa referendaria non esistesse - per il 31 ottobre 2017, la seduta consiliare diretta all’approvazione della deliberazione di deroga urbanistica per la realizzazione, su parte della pregiata area, della stalla per ovocapri – ossia, proprio del provvedimento, finalizzato ad approvare un progetto in palese contrasto con il vigente strumento urbanistico, ed idoneo a pregiudicare l’iniziativa referendaria avviata.

All’esito di detta seduta, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 del 31 ottobre 2017, ha disposto di accogliere la richiesta del privato, approvando “*l’autorizzazione in deroga per la realizzazione di stalla per capri e fienile di pertinenza*” (doc. n. 8)

Non solo.

Evidentemente consapevole del potenziale effetto pregiudizievole per l’iniziativa referendaria *in itinere*, il Consiglio comunale ha ritenuto di dover affrontare, lui, pur se totalmente privo di attribuzione in materia, la questione dell’ammissibilità del referendum.

Senonché, lo ha fatto nel seguente modo, del tutto parziale ed illegittimo.

In primo luogo, il Consiglio comunale ha esaminato, isolandolo, solo il terzo quesito (“3-*Lei è d’accordo che vengano realizzati impianti per attività zootecniche sui prati in località Dalena-Santa Lucia, pp.ff. 798/1/2 e 797 in C.C. Bezzecca, che furono teatro della storica Battaglia del 1866 con protagonista Giuseppe Garibaldi? SI NO*”); **ciò, omettendo in toto di considerare gli altri due quesiti, che erano stati parimenti proposti, tamquam non essent.**

Dopodiché, l'Organo consiliare ha dichiarato l'inammissibilità del quesito, statuendo che “*si può dunque affermare che il quesito rientri tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 9 dello Statuto comunale comma 3° lett. g)*”.

Ciò, sostituendosi, del tutto illegittimamente, all'unico Organo a ciò deputato, ossia il Comitato dei Garanti, e pure illustrando considerazioni del tutto errate e pretestuose, come si vedrà.

Ma non è tutto.

Il Consiglio comunale - ben consapevole dell'illegittimità del proprio operato - ha pure, ineffabilmente, sostenuto che sarebbe stato il Comitato dei Garanti ad “*evidenziare*” la presunta inammissibilità del quesito! Ciò mentre emerge *ex tabulis* che il Comitato - lungi dall'esprimere la benché minima valutazione in punto di inammissibilità degli specifici quesiti formulati - aveva solo rappresentato di non poter decidere - seppur erroneamente - a causa dell'assenza delle norme regolamentari.

Tutto ciò, come detto, in sede di approvazione della deroga urbanistica, richiesta dal privato; come se i diritti politici dei ricorrenti potessero essere soppressi e liquidati così, incidentalmente e sbrigativamente, in detta sede.

9. A fronte della macroscopica violazione dei propri diritti politici, costituzionalmente garantiti, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, sono pertanto costretti a proporre il presente ricorso, invocando **tutela cautelare urgente** per scongiurare che la violazione perpetrata dal Comune di Ledro produca effetti irreversibili, e per inibire ogni atto ed attività a ciò idoneo, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

Sulla giurisdizione dell'Ill.mo Giudice adito

La giurisdizione sulla presente controversia spetta all'Ill.ma Autorità Giudiziaria Ordinaria adita.

E' stato affermato che *“secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni Unite e della giurisprudenza amministrativa - maturato specificamente con riferimento a referendum abrogativo regionale ed a referendum consultivo comunale, e certamente invocabile anche con riguardo a referendum propositivo comunale, configurandosi anche in tale ipotesi una situazione di conflitto tra soggetti che partecipano alla procedura referendaria - il comitato promotore di referendum agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività posta in essere dal secondo. È stato al riguardo osservato che il comitato promotore costituisce un vero e proprio potere, in quanto, pur non facendo parte dell'apparato organizzativo dell'ente territoriale, esercita una potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori, costituzionalmente garantito e regolato dalla legge e dallo statuto dell'ente, di intraprendere la procedura referendaria, non comprimibile da atti di organi cui siano attribuiti distinti poteri di intervento e di controllo nell'evoluzione della procedura stessa. Corrispondentemente, l'organo di controllo dell'ente territoriale non è portatore di un interesse pubblico nel senso tradizionale in cui detto interesse è proprio della Pubblica Amministrazione, né si pone in posizione di supremazia nei confronti del comitato promotore, ma partecipa con questo della funzione referendaria, concorrendo all'attuazione di tale strumento di democrazia diretta, nell'interesse dello*

stesso istituto referendario come concretamente configurato. La funzione di controllo che tale organo esercita si esprime nell'accertamento della conformità della pretesa referendaria ai principi posti nell'ordinamento, a fronte della quale sussiste il diritto soggettivo pubblico dei promotori, che può essere affermato o negato, ma non degradato né inciso, essendo i suoi limiti dettati esclusivamente dalle leggi e dalle disposizioni statutarie che disciplinano il ricorso al referendum (v. S.U. 1998 n. 10735; 1994 n. 5490; Cons. Stato 1993 n. 328; Cons. Stato 1987 n. 194). Deve pertanto concludersi che la cognizione della domanda diretta alla tutela della posizione soggettiva del Comitato...asseritamente lesa dall'atto amministrativo, **appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario**” (Cass. sez. un. 3 febbraio 2004, n. 1991; Id., Sez. Un. 28 ottobre 1998, n. 10735; Trib. Verona Ord., 08-09-2009; Trib. Cagliari Ord., 24-01-2008; Trib. Ivrea Ord., 16-10-2007).

Parimenti, è stato affermato che “la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5559, e 1 ottobre 2010, n. 7268; T.A.R. Sardegna, sez. II, 20 aprile 2012, n. 411; T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. II, 3 novembre 2011, n. 2616) ha ripetutamente avuto modo di evidenziare che **nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti costitutivi delle procedure referendarie, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario**, in quanto i promotori dei referendum agiscono nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria, che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento in generale e non di uno specifico interesse della Pubblica Amministrazione...Da ciò consegue che il diritto soggettivo pubblico dei promotori può essere affermato o negato ma non degradato né inciso da

*atti posti in essere dagli organi di controllo della procedura referendaria. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo discende quindi in via immediata e diretta dalla circostanza che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è un diritto soggettivo pubblico”; ed è stato altresì rilevato che **“il giudice amministrativo è sfornito in via generale di giurisdizione esclusiva in materia di operazioni elettorali e procedure referendarie** (come si evince dal combinato disposto degli artt. 126 e 133 del codice del processo amministrativo), senza che sia possibile individuare, in via esegetica, nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, stante il carattere eccezionale e tassativo delle norme che prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., ad. plen., 30 luglio 2007, n. 10)”* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3254; Id., Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5562; Id., Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5559; TRGA ,Trento, 5 giugno 2015, n. 247; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 664; T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 20 aprile 2012, n. 411; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 24 gennaio 2008, n. 95; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 12 maggio 2008, n. 1343; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 5 febbraio 2010, n. 637).

II

Sui diritti politici, di cui sono titolari i ricorrenti

I ricorrenti agiscono in questa sede per tutelare i propri diritti politici, costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 48 Cost.), e disciplinati dalla legge (art. 50, legge reg. 4 gennaio 1993, n. 1; art. 16, legge reg. 22 dicembre 2004, n. 7; art. 77, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L) e dallo Statuto comunale del Comune di Ledro.

Come detto, i ricorrenti sono tutti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ledro, Frazione di Bezzecca, nonché firmatari della richiesta di indizione del

referendum propositivo frazionale di Bezzecca, depositata presso il Comune di Ledro del 18 ottobre 2017, prot. n. 13804 (**doc. n. 1**), e componenti il relativo “*Comitato promotore*”.

La proposta referendaria è stata presentata in pieno ossequio alla vigente disciplina legislativa e statutaria, e, in particolare, degli artt. 8, 9, 10, 11 e 14 dello Statuto comunale (**doc. n. 6**).

Innanzitutto, la proposta referendaria è stata corredata da un numero di sottoscrizioni finanche superiore “*all’8% degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo alle ultime elezioni del Consiglio comunale come dai dati delle ultime elezioni residenti nella frazione o circoscrizione interessata*”; ossia, come detto, un numero di sottoscrizioni sufficiente finanche ai fini dell’indizione del referendum (e non della sola presentazione dei quesiti), ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello Statuto comunale.

In secondo luogo, i quesiti sono stati “*formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”*”, in osservanza all’art. 8, comma 3 dello Statuto.

In terzo luogo, i quesiti proposti non rientrano in alcuna delle ipotesi di “esclusione”, di cui all’art. 9 dello Statuto, **e sono pertanto pienamente ammissibili.**

Essi, infatti, riguardano sicuramente una questione “*di interesse generale*” – ossia, la tutela e la salvaguardia dell’area “Piana S. Lucia”, come è plasticamente dimostrato sia dal numero dei sottoscrittori la proposta referendaria, sia dalla precedente petizione popolare avente il medesimo oggetto, corredata da ben 446 firme.

Dall’altra parte, i quesiti non riguardano alcuna delle materie di cui all’art. 9, comma 3, lettere a-g) dello Statuto. In particolare, come è reso evidente dalla relativa formulazione,

essi non riguardano né “*materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti*” (lettera f), né tantomeno “*piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni*” (lettera g), posto che **essi sono diretti alla tutela ed alla valorizzazione dell’attuale contesto paesaggistico-ambientale de quo, nel rispetto delle norme di piano, già oggi vigenti.**

In fine, l’iniziativa avviata è diretta all’indizione di un “*referendum propositivo*” ex art. 11 dello Statuto comunale; e difatti, essa risulta finalizzata, per l’appunto, a orientare gli Organi comunali in relazione a tematiche di particolare rilevanza.

Da qui, la certa titolarità, in capo ai ricorrenti, dei diritti politici, che sono stati gravemente violati dal Comune di Ledro, e dei quali, pertanto, si chiede adeguata tutela a Codesto Ill.mo Giudice, affinché siano adottate le misure occorrenti ai fini dell’indizione del referendum richiesto.

III

Sulla violazione dei diritti politici dei ricorrenti, costituzionalmente garantiti, perpetrata dal Comune di Ledro attraverso plurime violazioni di legge e di Statuto comunale (Violazione degli artt. 2 e 48 della Costituzione, dell’art. 50, legge reg. 4 gennaio 1993, n. 1, dell’art. 16, legge reg. 22 dicembre 2004, n. 7, dell’art. 77, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, degli artt. 4, 8, 9, 10, 11 e 14 dello Statuto comunale del Comune di Ledro, dei principi generali in materia di consultazioni referendarie)

1. La violazione dei diritti politici costituzionalmente garantiti, di cui sono titolari i ricorrenti, perpetrata, nel caso di specie, dal Comune di Ledro, è macroscopica.

Da una parte, il Comune, complice la perplessa ed illegittima attività del Comitato dei Garanti, non ha dato corso alla procedura referendaria. Dall’altra, ha repentinamente adottato un atto in diametrale collisione con l’iniziativa, e pure vulnerandola *pro futuro*.

2. Innanzitutto, del tutto illegittimamente il Comitato dei Garanti ha omesso di assumere qualsivoglia determinazione in ordine all'ammissibilità dei quesiti referendari proposti, e di assumere le conseguenti determinazioni, per consentire l'espressione della volontà popolare.

Ciò, in violazione dell'art. 10, comma 2, dello Statuto comunale, il quale prescrive, appunto, che **“il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le determinazioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare”** (doc. n. 6).

Di certo, detta, palese, violazione della disciplina statutaria non può essere giustificata invocando l'omessa adozione, da parte del Comune di Ledro, della prescritta disciplina regolamentare - come, invece, erroneamente, sembra essere stato ritenuto dallo stesso Comitato.

Ciò in quanto detta omissione - che pure integra di per sé un autonomo e grave inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale - non ostava affatto a che il Comitato potesse, e dovesse, assumere le determinazioni di competenza in punto di ammissibilità dei quesiti, previa verifica dell'insussistenza delle ipotesi di esclusione, già precisamente individuate, nel dettaglio dall'art. 9, comma 3, dello Statuto comunale.

Difatti, l'assenza della disciplina regolamentare, che pure risulta diretta a disciplinare “*gli ulteriori aspetti*” del referendum, tra i quali pure il funzionamento del Comitato, non precludeva la piena operatività del medesimo Comitato dei Garanti.

Anzi!

Il Comitato, non a caso già eletto dal Comune di Ledro, con la deliberazione consiliare n. 43/2015, aveva, come ha, in forza dell'art. 10 dello Statuto comunale, piena legittimazione e potestà ad operare, al fine di garantire l'espressione della volontà popolare,

anche in difetto della previa approvazione della disciplina regolamentare.

Infatti, il citato art. 10, comma 2, dello Statuto, a mo' di "clausola residuale" ha affidato al Comitato dei Garanti – si ripete, già regolarmente costituito – la potestà di valutare l'ammissibilità dei quesiti, nonché pure di assumere *“tutte le determinazioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare”*.

E che questa fosse la chiara, ed inequivocabile, interpretazione del dettato statutario è confermato dal contegno serbato, nel caso di specie, dal medesimo Comune di Ledro, il quale, una volta pervenuta, al protocollo comunale, la richiesta referendaria, ha prontamente convocato il Comitato dei Garanti, al quale è stato chiesto, esattamente, *“di valutare l'ammissibilità dei suddetti quesiti referendari”* (cfr. **doc. n. 8**) - con ciò confermando che il Comitato - regolarmente costituito - era ed è pienamente abilitato ad effettuare detta valutazione.

Senza poi contare che i medesimi componenti del Comitato hanno ritenuto che l'Organo fosse regolarmente costituito, e pure di essere *“autorizzati a proseguire nella disamina della documentazione raccolta, al fine di poter raggiungere un risultato valido per quanto in oggetto specificato”* (sic) - salvo poi, nei fatti, omettere di esercitare la funzione, traendo a pretesto la mancanza del regolamento.

Ciò, si ripete, del tutto erroneamente.

In primo luogo, perché il difetto della disciplina regolamentare - diretta essenzialmente a disciplinare le successive attività, finalizzate all'indizione della consultazione referendaria - non risultava in alcun modo idonea ad impedire l'esercizio della doverosa funzione di previa verifica di ammissibilità dei quesiti. E' noto infatti che la fase del giudizio di ammissibilità del quesito è del tutto autonoma rispetto a quella, successiva, ed eventuale, di indizione del referendum (cfr. Tribunale Bologna, Sez. I, Ord.

20 giugno 2011).

In secondo luogo, come già detto, lo Statuto comunale aveva precisamente disciplinato l'ipotesi *de qua*, **assegnando al Comitato dei Garanti il compito di assumere tutte le determinazioni necessarie consentire l'espressione della volontà popolare**, anche, se del caso, mercè l'adozione di misure *ad hoc* per la specifica consultazione *de qua*.

E d'altra parte, **che la pronunzia in punto di ammissibilità dei quesiti fosse, nel caso, senz'altro possibile, e pure doverosa, risulta confermato proprio dal successivo contegno serbato dal Consiglio comunale, il quale ha preteso esercitare, lui, la funzione di esclusiva spettanza del Comitato dei Garanti, vieppiù giungendo a dichiarare l'inammissibilità di uno dei quesiti referendari - pure se del tutto privo di attribuzione in materia!**

Il che dimostra inequivocabilmente che il Comitato dei Garanti ben avrebbe potuto, e dovuto, in retta applicazione dell'art. 10, comma 2 dello Statuto comunale, adottare le determinazioni di competenza in punto di ammissibilità dei quesiti, nonché pure “*assumere tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare*”.

Tutt'al contrario, in palese violazione di detta disposizione, il sostanziale “*non liquet*” pronunziato dal Comitato dei Garanti ha *in toto* precluso “*l'espressione della volontà popolare*”, vulnerando così i diritti politici degli odierni ricorrenti, ed ha pure causato che non si concretizzasse la misura di salvaguardia impediente l'adozione di qualsivoglia determinazione amministrativa riguardante l'area in parola (cfr. art. 11, comma 2, dello Statuto comunale).

3. Fermo restando quanto sopra, **ancor più grave ed intollerabile, in macroscopica violazione della disciplina vigente ed in totale spregio dei diritti politici dei ricorrenti,**

è risultato quanto successivamente disposto dal Consiglio comunale del Comune di Ledro, con la citata deliberazione n. 38/2017 (doc. n. 8).

A fronte della posizione assunta dal Comitato dei Garanti - nei sensi di non potersi esprimere in ordine all'ammissibilità dei quesiti referendari, per difetto della disciplina regolamentare - il Consiglio comunale - lungi dal prendere atto di tale posizione, e di insistere per una decisione nel merito da parte del Comitato, e, comunque, di avviare prontamente il procedimento per l'adozione della predetta disciplina regolamentare - **ha preteso dichiarare, lui, l'inammissibilità di uno dei quesiti referendari** - per il resto, ignorando gli altri due quesiti, parimenti proposti dai ricorrenti, *tamquam non essent*.

Risulta *ex tabulis* che il Consiglio comunale ha dichiarato che “*il quesito rientri tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 9 dello Statuto comma 3° lett. g)*”.

Orbene, detta deliberazione viola, illecitamente, il diritto dei ricorrenti, per un articolato ordine di ragioni.

In primo luogo, perché non spetta al Consiglio comunale il potere di valutare l'ammissibilità del referendum; **l'art. 10, comma 2, dello Statuto comunale, attribuisce in via esclusiva al Comitato dei Garanti il potere di “valutare l'ammissibilità dei quesiti referendari”.**

Da qui, innanzitutto, la macroscopica violazione dei diritti politici dei ricorrenti ad una regolare valutazione di ammissibilità dei quesiti, da parte dell'Organo a ciò competente.

Violazione, questa, resa ancor più intollerabile se si pone mente alla totale irriducibilità del ruolo e delle funzioni del Comitato dei Garanti, ed alla sua posizione di necessaria terzietà ed indipendenza rispetto all'Amministrazione comunale; posizione, che viene garantita, a norma di Statuto, dalla previsione, per l'elezione dei suoi componenti, di

una maggioranza qualificata in seno all'Organo consiliare, e dalla necessaria sussistenza di specifici requisiti di competenza e di esperienza (“*tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie*” – cfr. l’art. 10, comma 1 dello Statuto).

E’ stato chiaramente affermato, con riferimento ad un’analogo fattispecie, che “*rispetto alla presente controversia, avente ad oggetto una decisione del collegio preposto ad emettere il giudizio di ammissibilità sulla richiesta di referendum (art. 7, statuto, artt. 11-12, regolamento), il Comitato dei Garanti del Comune di Bologna presenta un'autonoma soggettività che lo abilita a stare in giudizio (cfr. Trib. Verona, ord. 8 settembre 2009, confermata sul punto da Trib. Verona, ord. 27 novembre 2009; Trib. Verona, ord. 26 gennaio 2010, tutte in Corr. giur., 2010, 649, 651; nel caso esaminato da Trib. Ivrea, ord. 16 ottobre 2007, e Trib. Ivrea, ord. 12 dicembre 2007, in Giur. it., 2008, I, 1470, il giudizio di ammissibilità era stato emesso dal consiglio comunale). Lo si desume dalla funzione di garanzia assoluta dal Comitato (che non opera a tutela di uno specifico interesse dell'amministrazione pubblica, ma per l'attuazione dell'ordinamento: v. quanto affermato dalla Sezioni Unite della Cassazione) e dalla posizione di indipendenza del Comitato rispetto al Comune” (Tribunale Bologna, Sez. I, ord. 20 giugno 2011). Così come è stato affermato che nell’ambito del procedimento referendario “è esclusa pertanto l'interferenza di qualsiasi soggetto pubblico o privato, che non abbia la qualità di organo con attribuzione di funzioni nel procedimento referendario” (Cass. civ., Sezioni Unite, 16 dicembre 1987, n. 9306).*

Ora, il Consiglio comunale non è titolare di alcuna attribuzione, nell’ambito del procedimento in esame; e di certo, il medesimo non è abilitato ad esercitare le funzioni

di garanzia cui è preposto, in via esclusiva, il Comitato dei Garanti. Ossia, un Organo connotato, come detto, da particolari requisiti di terzietà ed indipendenza, anche e soprattutto rispetto agli Organi politici del Comune, e che **“non è portatore di un interesse pubblico nel senso tradizionale in cui detto interesse è proprio della pubblica amministrazione, né si pone in posizione di supremazia nei confronti del comitato promotore, ma partecipa con questo della funzione referendaria, concorrendo nell’attuazione di tale strumento di democrazia diretta, nell’interesse dello stesso istituto referendario come concretamente configurato”** (Trib. Bologna, Sez. I, ord. 20 giugno 2011; cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, 3 febbraio 2004, n. 1991; Id., 28 ottobre 1998, n. 10735; Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3254).

Da qui, la conferma della macroscopica violazione dei diritti politici dei ricorrenti, i quali sono stati negati mediante la pronunzia di Organo, del tutto privo di attribuzione in materia e quindi nulla, o quantomeno annullabile/disapplicabile.

4. Di certo, a quanto sopra non può far velo il maldestro tentativo, che si rinviene in alcuni assunti della deliberazione consiliare in esame, laddove si è tentato di far credere che sarebbe stato il Comitato dei Garanti a sollevare “*dubbi*” di ammissibilità del quesito, ad “*evidenziare*” la presunta “*inammissibilità*”, a “*segnalare*” “*rilievi di inammissibilità*” (*sic* – **doc. n. 8**). Assunti, questi, all’evidenza finalizzati a far credere che la decisione di inammissibilità del quesito, disposta dal Consiglio comunale - del tutto privo di attribuzione in materia, e di ciò, evidentemente, ben consapevole - sarebbe, in qualche modo, stata “*suggerita*” dal Comitato dei Garanti.

Non sfugge ad alcuno che detti assunti - ancor prima che radicalmente smentiti *ex tabulis*, come si vedrà - sono pure del tutto irrilevanti.

E’ infatti incontestabile che, nel caso di specie, **il Comitato dei Garanti non ha**

dichiarato l'inammissibilità dei quesiti referendari, ma ha solo rilevato di non potersi esprimere, per il difetto della disciplina regolamentare.

Emerge *ex tabulis* che, come detto, il Comitato dei Garanti:

- aveva solo rilevato “*la necessità del Regolamento*”, sollevando alcune perplessità di ordine procedurale, e richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali;
- si era limitato a ribadire “*l'importanza del Regolamento in questione, senza il quale la manifestazione della volontà popolare, riconosciuta DE IURE, viene di fatto impedita, pur nella eventualità di una esclusione, se il referendum ricade nel combinato disposto ex art. 9, comma 3, riferimenti “f” e “g”*”. Ossia, richiamando una mera eventualità (se), in termini generici e generali, che non ha in alcun modo riguardato, in concreto, i quesiti referendari proposti, né tantomeno l'unico quesito, poi dichiarato inammissibile dal Consiglio comunale.

Sicché, **in difetto di una puntuale dichiarazione di inammissibilità da parte del Comitato - unico Organo competente – resta fermo che la decisione di inammissibilità è stata assunta esclusivamente dal Consiglio comunale, non valendo a trasferire l'imputazione della decisione il richiamo a presunti “dubbi” (pure del tutto inesistenti) espressi dal predetto Comitato.**

Ma non è tutto!

A tutto volere concedere, la decisione del Consiglio comunale si fonda su contenuti ed argomenti in diametrico contrasto con la disciplina legislativa e statutaria vigente.

a) Innanzitutto, il diritto politico dei ricorrenti è stato palesemente violato nella misura in cui anche il Consiglio comunale ha ommesso di pronunciarsi su tutti i quesiti proposti; tanto più che i medesimi, per contenuto e formulazione, sono stati permeati da una *ratio* unitaria, diretta a tutelare la pregiata area, ed a garantire la retta applicazione delle misure di tutela

prescritte dal vigente P.R.G.

b) In secondo luogo, la determinazione lesiva dei diritti dei ricorrenti non può fondarsi sull'assunto secondo cui *“con nota dd. 24 ottobre 2017, giunta al prot. n. 13434 in data 25/10/2017, il Comitato dei Garanti si è espresso dichiarando di non potersi esprimere sull'ammissibilità della consultazione in ragione della mancanza di norme di funzionamento, sollevando altresì ragionevoli dubbi circa l'ammissibilità del referendum per la contrarietà all'art.9 comma 3 lett.f) e g)”*.

Ciò perché, da una parte, come detto, il Comitato dei Garanti non ha sollevato il benché minimo “dubbio” in punto di ammissibilità dello **specifico** quesito *de quo*. Il travisamento è pertanto evidente. Dall'altra, perché, una volta preso atto dell'orientamento manifestato dal Comitato dei Garanti, ossia, *“di non potersi esprimere sull'ammissibilità della consultazione in ragione della mancanza di norme di funzionamento”*, il Consiglio comunale avrebbe dovuto esortare il Comitato dei Garanti ad adottare le determinazioni di competenza - in ossequio all'art. 10, comma 2, dello Statuto comunale - e comunque, porre in essere le adeguate iniziative per l'approvazione del regolamento, omettendo, nelle more, qualsivoglia determinazione contrastante con l'iniziativa referendaria.

c) Parimenti errate ed in violazione della disciplina vigente sono le ragioni palesate dal Consiglio comunale in merito alla presunta “inammissibilità” del quesito.

Orbene, il Consiglio comunale ha innanzitutto sostenuto che *“i referendum propositivi sono finalizzati a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi aventi portata di carattere generale. In tal senso si esprime anche lo Statuto del Comune di Ledro, al suo art.9 comma 3, precisando come il referendum possa riguardare anche atti di natura provvedimentoale (purchè siano di interesse generale)”*. Dopodiché, ha

rilevato che “il quesito sopra richiamato non mira ad escludere il riconoscimento della deroga urbanistica, bensì ad impedire che su quelle aree siano realizzati tout court dei manufatti e degli impianti zootecnici, da attuarsi attraverso l'imposizione di un vincolo puntuale di carattere urbanistico quindi con un'attività di carattere pianificatorio, possibilità che è invece attualmente ammessa dal PRG e dalla legge provinciale urbanistica (art. 112 della L.P. 15/2015);..Sotto tale profilo si può dunque affermare che il quesito rientri tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art.9 dello Statuto comma 3 lett.g), come correttamente evidenziato dagli stessi Garanti, laddove l'assunzione di un tale vincolo necessiterebbe verosimilmente di una variante al PRG”.

Sicché, in sintesi, l'inammissibilità del quesito è stata dichiarata dal Consiglio comunale, all'esito del seguente percorso argomentativo: il referendum, in linea generale, sarebbe previsto per proporre l'adozione di atti normativi o provvedimenti “di carattere generale”; lo specifico quesito proposto sarebbe diretto ad introdurre un vincolo, che richiederebbe un'attività di carattere pianificatorio (“una variante al PRG”); il quesito sarebbe pertanto inammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. g) dello Statuto comunale, ai sensi del quale il referendum non è ammesso con riferimento “ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni”.

Ora – nel ribadire la non spettanza del potere all'Organo consiliare – la totale erroneità e la capziosità del ragionamento sono evidenti.

In primo luogo, il carattere “generale” rilevante per l'ammissibilità del referendum, a norma di Statuto, **attiene all'interesse** (“questioni o provvedimenti di interesse generale”) non al contenuto dell'atto/provvedimento, cui la domanda referendaria si annette; sicché, il referendum non è affatto limitato a proporre l'adozione di atti “aventi portata di carattere generale”, come erroneamente sostenuto dal Consiglio comunale.

Come detto, è l'interesse sotteso che deve essere "generale", e non necessariamente la "portata" del provvedimento.

In secondo luogo, il Consiglio comunale sembra non volersi avvedere che il quesito non mira ad introdurre alcunché, tantomeno una previsione urbanistica, che già esiste.

Tutt'al contrario, nell'ambito della più ampia iniziativa referendaria, il quesito è diretto a far sì che la Collettività si possa pronunciare su di un indirizzo da imporre agli Organi del Comune, in termini di salvaguardia dell'area, e di rigorosa osservanza della disciplina, già oggi vigente.

Ciò in quanto in difetto di deroga urbanistica, e quindi nel rispetto della disciplina urbanistica oggi vigente, nessuna stalla sarebbe mai edificabile sulle realtà (pp. ff. 798/1/2 e 797 C.C. Bezzeca) oggetto del quesito referendario (cfr. doc. n. 11).

Ed in vero, a fronte di detta, macroscopicamente erronea, prospettazione - che attribuisce al quesito un contenuto diverso, per poterne poi trinciare, sbrigativamente, l'inammissibilità - viene il sospetto che la "selezione" tra i quesiti, illecitamente operata, a monte, dal Consiglio comunale non sia stata del tutto casuale.

Difatti, l'isolamento e la riduzione dell'iniziativa referendaria ad un solo quesito (il terzo), obliterando *in toto* gli altri due, ha finito per condurre all'illecita manipolazione dei contenuti dell'iniziativa.

Da qui, pure sotto altro profilo, la violazione dei diritti dei ricorrenti.

d) In fine, sia consentito desumere, dalle considerazioni conclusive della deliberazione, ulteriori argomenti per evidenziare la macroscopicità e l'intollerabilità della denunciata violazione dei diritti dei ricorrenti.

Si legge nella delibera che *"ritenuto pertanto...possibile deliberare la deroga, considerato che al riguardo non osta quanto previsto dall'art. 11 comma 2 dello Statuto,*

*talchè il quesito referendario non risulta allo stato ammesso dal Comitato dei Garanti; ed il medesimo, per come formulato, non si sottrae ai rilievi di inammissibilità segnalati dagli stessi Garanti...” “Ritenuto...opportuno delibare l’istanza del privato e dare quindi corso ad un procedimento urbanistico intrapreso prima del deposito della richiesta di referendum, **che diversamente potrebbe essere fonte di danno risarcibile per l’Amministrazione comunale (fattispecie che quindi si caratterizza per l’urgenza, secondo quanto disposto espressamente dall’ultimo capoverso del comma 2 dell’art. 11 dello Statuto”.***

A parte le considerazioni del tutto non corrispondenti al vero circa i contenuti della decisione del Comitato dei Garanti, si giunge ad adombrare, incredibilmente, che la decisione sia stata assunta per evitare conseguenze risarcitorie pregiudizievoli per la P.A.

Ciò mentre è noto a tutti - e doveva esserlo anche ai Consiglieri comunali - che **non esiste un “diritto” del privato alla deroga urbanistica al P.R.G.** con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia pretesa risarcitoria.

L’affermazione è stupefacente, poiché, al contrario, evidenzia come la determinazione, semmai, potrebbe essere stata piegata al soddisfacimento di interessi, del tutto eccentrici rispetto all’oggetto del medesimo.

Senza poi contare che appare assolutamente incomprensibile, prima che errato, il richiamo all’ipotesi di “urgenza”, di cui all’art. 11 comma 2 dello Statuto comunale; ipotesi che, anche in questo caso, **debbono essere dichiarate dal Comitato dei Garanti, e non dal Consiglio comunale.**

Ma in ogni caso, non potrebbe mai essere la ventilata prospettazione di un “danno risarcibile” (viepiù inesistente) a consentire al Consiglio comunale di negare il diritto politico della cittadinanza e dei ricorrenti, provocando così un relevantissimo danno ai

Singoli e alla collettività.

Sul periculum in mora

La sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile è *in re ipsa*, posto che risulta evidente la pratica impossibilità di ottenere qualsivoglia adeguata tutela dei diritti politici dei ricorrenti, costituzionalmente garantiti, per le vie del processo ordinario di cognizione.

Sia consentito rilevare che il mancato corso della procedura referendaria non consente ai ricorrenti di ottenere, nell'immediato, il pronunziamento della Collettività, e pure le misure di salvaguardia previste dallo Statuto, che impediscono al Comune di adottare atti pregiudizievoli con riferimento alle questioni oggetto del referendum (art. 11, comma 2 dello Statuto).

Sicché, nelle more, potrebbe essere consentito lo stravolgimento dello stato dei luoghi, che l'iniziativa referendaria è diretta a preservare. Tanto più che si è avuto notizia che **il Comune di Ledro ha già rilasciato, in tutta fretta, il 30 novembre 2017, il “permesso di costruire”, che abilita ad eseguire lavori per la realizzazione di una stalla, nelle aree di pregio oggetto dell'iniziativa referendaria (doc. n. 10).**

Da qui, la richiesta di idonea misura cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, stante il difetto di strumenti tipici di tutela cautelare.

Si rileva che il danno irreparabile potrebbe essere evitato nel caso di declaratoria di ammissibilità dei quesiti referendari, ovvero nel caso in cui il Comitato dei Garanti procedesse all'esame dei quesiti referendari, valutandone l'ammissibilità; ciò, in osservanza alla medesima cadenza temporale decisa dal Comune di Ledro, il quale aveva inoltrato la richiesta al Comitato prima dell'adozione di qualsivoglia deliberazione

edilizia riguardante l'area, proprio perché consapevole che la dichiarazione di ammissibilità avrebbe impedito di adottare provvedimenti che si ponevano in diametrale contraddizione con l'oggetto delle domande referendarie - salvo poi pronunziarsi, illecitamente, mediante Organo del tutto privo di attribuzioni.

Pertanto, come sarà esplicitato nelle conclusioni, si chiede, in via principale, che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari l'ammissibilità dei quesiti, ovvero, in subordine, ordini al Comitato dei Garanti di pronunziarsi sui quesiti referendari, a nulla valendo quale elemento impediente la circostanza che non sia stato ancora adottato il Regolamento - posto che a norma di Statuto è lo stesso Comitato, già nominato, a dover adottare le determinazioni necessarie a consentire l'espressione della volontà popolare, in mancanza della disciplina regolamentare.

Pur non essendo più requisito d'ammissibilità dell'azione cautelare, giusta il disposto dell'art. 669 *octies*, comma 6, c.p.c., si precisa che il presente procedimento è strumentale alla proposizione del giudizio di merito, diretto ad ottenere la conferma, in via definitiva e con sentenza, dei provvedimenti richiesti con il presente ricorso.

*** * ***

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, per i motivi di cui sopra, voglia, in via immediata *et inaudita altera parte* **stante l'estrema urgenza**, ai sensi dell'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c. ovvero, in via subordinata, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle Parti ed assegnazione del termine per la notificazione del ricorso al Comune di Ledro ed al Comitato dei Garanti, *contrariis reiectis*,

- in via principale:

- previa disapplicazione, *in parte qua*, della deliberazione del Consiglio comunale di Ledro n. 38 del 31 ottobre 2017, e della nota del Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie del Comune di Ledro prot. Comune di Ledro 13434 del 25 ottobre 2017, in quanto radicalmente illegittime/illecite, per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare l'ammissibilità dei quesiti referendari proposti;

-in via subordinata:

previa disapplicazione, *in parte qua*, della deliberazione del Consiglio comunale di Ledro n. 38 del 31 ottobre 2017, e della nota del Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie del Comune di Ledro prot. Comune di Ledro 13434 del 25 ottobre 2017, in quanto radicalmente illegittime/illecite, per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere una regolare pronunzia in ordine all'ammissibilità dei quesiti referendari proposti; per l'effetto, ordinare al Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie del Comune di Ledro di pronunziarsi sull'ammissibilità di tutti i quesiti proposti;

-in via ulteriormente gradata, qualora si riterrà necessario, ai fini della pronunzia di ammissibilità, la previa adozione del Regolamento di cui all'art. 4 dello Statuto comunale:

previa disapplicazione, *in parte qua*, della deliberazione del Consiglio comunale di Ledro n. 38 del 31 ottobre 2017, e della nota del Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie del Comune di Ledro prot. Comune di Ledro 13434 del 25 ottobre 2017, in quanto radicalmente illegittime/illecite, per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere una regolare pronunzia in ordine all'ammissibilità dei quesiti referendari proposti, ed ordinare al Comune di Ledro di

adottare il predetto Regolamento, di cui all'art. 4 dello Statuto Comunale;

-in ogni caso:

- inibire al Comune di Ledro, nelle more della regolare pronunzia sull'ammissibilità dei quesiti, l'adozione di qualsivoglia atto e provvedimento, incompatibile con l'iniziativa referendaria avviata;
- inibire a chicchessia di avviare iniziative edilizie sui luoghi oggetto della richiesta referendaria, in pregiudizio dei diritti dei ricorrenti, nel corso della procedura referendaria già avviata, se del caso previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi pregiudizievoli, nelle more adottati, tra i quali il "*permesso di costruire*" n. 75 del 30 novembre 2017 (**doc. n. 10**);
- adottare ogni altro provvedimento che, secondo le circostanze, risulti più idoneo ad assicurare in via interinale la tutela delle ragioni dei ricorrenti.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA e CAP e rimborso spese forfettarie *ex* D.M. n. 55/2014.

Ai fini di cui all'art. 14 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile; trattandosi di procedimento cautelare, il contributo dovuto è pari ad € 259,00.

-In via istruttoria:

si producono in copia - con riserva, all'occorrenza, di produzione in originale - i seguenti documenti:

- 1) richiesta di indizione del referendum propositivo frazionale di Bezzecca;
- 2) deliberazione del Consiglio comunale di Ledro 30 giugno 2015, n. 43;
- 3) nn. 18 riproduzioni fotografiche;
- 4) dipinto battaglia garibaldina; Ugo Zaniboni Ferino, "Bezzecca 1866 – La Campagna

garibaldina fra l'Adda e il Garda", 1987 (estratto); Angelo Foletto, "La Valle di Ledro", 1901 (estratto); Chiaffredo Hugues (versione di) "La guerra di montagna", dall'opera "Der Gebirgskrieg", 1872 (estratto);

5) art. 37, N.T.A. P.R.G. del Comune di Ledro;

6) Statuto comunale del Comune di Ledro (stralcio);

6bis) nota 30 agosto 2017 a firma della Signora Anita Garibaldi, Fondazione Giuseppe Garibaldi Onlus;

7) nota del 18 ottobre 2017;

8) deliberazione Consiglio comunale di Ledro n. 38 del 31 ottobre 2017;

9) nota del Comitato dei Garanti prot. n. 1434 del 24 ottobre 2014;

10) stralcio pubblicazioni Albo Pretorio Comune di Ledro;

11) elaborato a firma ing. Carlo Cis.

Ogni ulteriore istanza, deduzione, produzione ed eccezione riservata.

Trento, Arco (TN), 12 dicembre 2017

avv. prof. Damiano Florenzano avv. Sandro Manica avv. Michele Kumar